



# TeamSystem Review

| n. 241

Poste Italiane S.p.A.  
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

# LYNFA® Gestione dello Studio

L'ERP per il tuo Studio Professionale

**Gestione dello Studio, integrato in LYNFA**, ti aiuta a controllare, gestire e sviluppare tutte le attività del tuo Studio, dall'acquisizione cliente al controllo di gestione, dai controlli anticiclaggio alla rilevazione di tempi e costi.

Pensato per realtà di qualsiasi dimensione, dalle più piccole a quelle con decine di posti di lavoro, Gestione dello Studio si adatta perfettamente alle tue esigenze.

Grazie a Gestione dello Studio ti sarà facile seguire tutti gli impegni, verificare lo stato di avanzamento delle attività e conoscere la redditività dello Studio.

**Gestione dello Studio è l'equivalente di un ERP aziendale.**

**1.** Funzionalità semplici per gestire **mandati e pratiche** in modo razionale.

**2.** Strumenti completi per **pianificare e redicontare** il tempo dedicato alle attività.

**3. Automatismi integrati per fatturare** rapidamente e senza errori.

**4. Grafici chiari e intuitivi** per conoscere e controllare il tuo business in modo consapevole.

Gestione dello Studio è il sistema integrato con il quale puoi:

- pianificare, controllare e gestire le attività dello Studio,
- governare e automatizzare i processi amministrativi e gestionali,
- attuare il controllo di gestione e l'analisi delle marginalità.

[www.teamssystem.com](http://www.teamssystem.com)

 **TeamSystem®**

**TeamSystem**  
Review

Periodico  
di informazione  
fiscale

Editrice TeamSystem  
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro  
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino  
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

Redazione:

 **Euroconference**  
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

## **Schede operative**

Legge di Bilancio 2017: una tabella di sintesi	<b>2</b>
I nuovi termini di presentazione della dichiarazione Iva annuale	<b>19</b>
Nessuna colpa per la mancata verifica del passaporto	<b>24</b>

## **Scadenzario**

Scadenze del mese di febbraio 2017	<b>26</b>
------------------------------------	-----------

## Legge di Bilancio 2017: una tabella di sintesi

**L**a L. 232 dell'11 dicembre 2016 è stata pubblicata nel S.O. n.57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016; si compone di 19 articoli, anche se la gran parte delle disposizioni fiscali è contenuta nei 638 commi dell'articolo 1. Per districarsi in tale "selva", si propone una tabella riassuntiva con gli interventi di maggiore interesse. Per le tematiche trattate nelle informative e per quelle ritenute di interesse meno diffuso si riportano i soli riferimenti normativi.

Comma	Argomento
2, 3	<b>Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, energetica e acquisto mobili</b>
4-7	<p><b>Credito di imposta per le strutture ricettive</b> Per gli anni 2017 e 2018 viene riconosciuto un credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, già istituito dal D.L. 83/2014. L'agevolazione è prevista nella misura del 65%, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, e opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili. Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo - utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi - con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020.</p>
8-13	<b>Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti</b>
14	<p><b>Disposizioni in materia di uffici giudiziari</b> Si proroga, al 31 dicembre 2017, la possibilità, per gli uffici giudiziari, di avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria.</p>
15	<p><b>Credito d'imposta per ricerca e sviluppo</b> Si estende di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta (il riferimento è alle disposizioni del D.L. 145/2013). A decorrere dal 2017 si evidenziano 2 modifiche: 1. la misura dell'agevolazione (per le spese di ricerca in generale, stampi, attrezzature di laboratorio, competenze, privative industriali, etc.) è elevata dal 25 al 50%; 2. rimane al 50% il bonus sulle spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (mentre non è più richiesta la qualifica di "personale altamente qualificato") e nei contratti di ricerca con Università, enti di ricerca e imprese. Rimane il vincolo che la spesa dell'anno deve essere almeno pari a 30.000 e si deve evidenziare un incremento rispetto alle spese del triennio precedente. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione Europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. L'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro.</p>

# Schede operative

	<p>Si chiarisce, infine, che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.</p>
17-23	<p><b>Regime di cassa per le contabilità semplificate</b></p>
24-31	<p><b>Dall'Iva di gruppo al Gruppo Iva</b>          Si introducono disposizioni che disciplinano il Gruppo Iva, esercitando la facoltà espressamente accordata agli Stati membri dell'Unione Europea dalla Direttiva 2006/112/CE in materia di Iva. Si consente di considerare come unico soggetto passivo Iva l'insieme di persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi (rilevano i vincoli di funzioni, economici e organizzativi).          Le nuove disposizioni sul gruppo Iva si applicano dal 1° gennaio 2018, con concreta operatività dei gruppi medesimi a partire dall'anno successivo.</p>
32	<p><b>Trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie</b>          Si prevede l'allungamento dei termini di legge (da 2 a 5 anni) per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizione indiretta agevolata.          Si proroga al 30 giugno 2017 l'operatività delle predette agevolazioni, anche con riferimento agli acquirenti non imprenditori in possesso dei requisiti di legge (acquisto "prima casa").</p>
33-35	<p><b>Assoggettamento a Iva del 5% dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare</b>          Si assoggettano all'aliquota Iva del 5% i servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall'imposta.          La novella modifica il D.P.R. 633/1972 abrogando il riferimento a tali servizi previsto dall'articolo 10 del decreto medesimo (che indica le operazioni esenti dall'imposta), e introducendo alla tabella A, parte II-bis (che indica i beni e i servizi assoggettati all'aliquota Iva del 5%), e alla tabella A parte III (che indica i beni e i servizi assoggettati e all'aliquota Iva del 10%) le necessarie modifiche.          Si prevede che la tariffa amministrativa relativa ai servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sia comprensiva dell'Iva.          Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>
36	<p><b>Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore e tracciabilità dei pagamenti</b>          Si integra la normativa in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore e di tracciabilità degli stessi pagamenti, prevedendo una specifica sanzione amministrativa. Versamento cumulato per mini importi          In particolare, il nuovo comma 2-bis dell'articolo 25-ter, D.P.R. 600/1973 dispone che il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente deve essere effettuato dal condominio in qualità di sostituto d'imposta solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro.          Si precisa, comunque, che il condominio è tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno ove non sia raggiunto l'importo minimo predetto.          Tracciabilità pagamenti su appalti          Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 25-ter, D.P.R. 600/1973 prevede che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini deve essere eseguito con modalità tracciabili o mediante conti correnti bancari o postali, ovvero mediante altre modalità che consentano il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, da definire con decreto ministeriale.          L'inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, prevista dall'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997.</p>

# Schede operative

	<p>Si ricorda che l'articolo 1129, cod. civ. già prevede che l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio (articolo 9, comma 1, L. 220/2012).</p>
37	<p><b>Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine</b></p> <p>La disposizione incrementa da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per le autovetture e gli autocaravan utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.</p> <p>La disposizione sostituisce l'ultimo periodo della lettera b), comma 1, articolo 164, Tuir, estendendo l'ambito del regime di favore riconosciuto agli agenti o rappresentanti di commercio, in relazione al limite massimo di deducibilità per l'acquisto (fattispecie vigente) e il noleggio a lungo termine di autovetture e autocaravan (ulteriore nuova fattispecie).</p> <p>In concreto, la disposizione vigente stabilisce che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro, soglia del 43% più alta di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Applicando la medesima percentuale di beneficio, viene innalzato di 1.549,37 euro il limite di deducibilità dei costi di locazione e di noleggio per autovetture e autocaravan.</p>
38-39	<p><b>Pagamento cumulativo della tassa automobilistica</b></p> <p>Si prevede la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà per le aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing. Tale facoltà era prevista dall'articolo 7, L. 99/2009 per il pagamento della tassa dovuta per veicoli i concessi in locazione finanziaria da parte delle imprese concedenti.</p> <p>Si stabilisce che i versamenti dell'imposta debbano essere fatti a ciascuna Regione o Provincia autonoma nelle quali i mezzi siano immatricolati. Nel caso di locazione finanziaria si fa invece riferimento al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo.</p>
40	<p><b>Riduzione canone RAI</b></p> <p>Si prevede, per il 2017, la riduzione del canone RAI per uso privato (da 100) a 90 euro.</p>
42	<p><b>Blocco aliquote regionali e comunali</b></p> <p>Si proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.</p> <p>Si conferma, sempre per l'anno 2017, la maggiorazione della Tasi già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.</p>
44	<p><b>Abolizione Irpef per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti</b></p> <p>Si prevede l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola.</p> <p>Quindi, con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef e relative addizionali i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'articolo 1, D.Lgs. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola.</p>
45-46	<p><b>Compensazioni Iva animali vivi della specie bovina e suina</b></p> <p>Previsto l'innalzamento, per l'anno 2017, delle percentuali di compensazione Iva applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8%.</p> <p>La effettiva misura sarà adottata con apposito D.M. da emanarsi entro il 31 gennaio 2017.</p>
47	<p><b>Fondi rustici montani</b></p> <p>I trasferimenti di proprietà (a qualsiasi titolo) di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina, continuano a godere della agevolazione fiscale prevista dall'articolo 9, D.P.R. 601/1973 (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali).</p>
48	<p><b>Riduzione dell'accisa sulla birra</b></p>

49	<p><b>Esclusione delle SGR dall'addizionale Ires del 3,5%</b></p> <p>Si escludono le società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall'applicazione dell'addizionale Ires del 3,5%, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla Legge di Stabilità 2016.</p> <p>Per gli stessi soggetti è ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini Ires, nella misura del 96% del loro ammontare.</p>
50	<p><b>Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche</b></p>
51	<p><b>Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile</b></p>
52	<p><b>Nuova Sabatini Ter</b></p> <p>L'agevolazione, di cui all'articolo 2, D.L. 69/2013 consiste in un contributo in conto esercizio a parziale copertura degli interessi di finanziamento per l'acquisto (anche in leasing) di beni strumentali nuovi da parte delle pmi.</p> <p>Proroga</p> <p>Si proroga di 2 anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (c.d. Nuova Sabatini), con i relativi stanziamenti di bilancio.</p> <p>Nuove tipologie di investimenti</p> <p>Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).</p> <p>Tra gli investimenti che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Per le suddette tipologie di investimenti in tecnologie, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30% rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. A tali contributi statali in conto impianti "maggiorati" è riservato dunque il 20% delle risorse statali stanziare dall'articolo in esame; quelle non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell'ambito della riserva, rientrano nella disponibilità della misura.</p>
59-64	<p><b>Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi</b></p> <p>Si prevedono incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le Onlus, per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.</p> <p>Tale contributo (sino a un massimo del 15% del prezzo di acquisto, con un limite di 3.500 euro annui) è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e il relativo importo è rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici o importatrici dei citati beni mobili strumentali, che lo recuperano sotto forma di credito di imposta.</p> <p>Le modalità attuative saranno stabilite dal MISE con apposito decreto da emanarsi entro il 1° marzo 2017.</p>
65	<p><b>Firma elettronica per le start-up</b></p> <p>Si integra la disciplina della sottoscrizione dell'atto costitutivo di start-up innovative, prevedendo che esso possa essere effettuata, oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica avanzata autenticata.</p> <p>Si modifica l'articolo 4, comma 10-bis, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, che favorisce mediante modalità amministrative semplificate l'avvio di attività imprenditoriale, con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati.</p> <p>Finora, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative potevano essere redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale; con la modifica introdotta, si aggiunge la possibilità di redigere i medesimi atti con la firma elettronica avanzata autenticata.</p>

# Schede operative

	L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
66-69	<p><b>Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle pmi innovative</b></p> <p>Si rafforzano gli incentivi fiscali previsti per i soggetti che investono nel capitale sociale delle start-up innovative e delle pmi innovative (D.L. 179/2012).</p> <p>Si prevede, in primo luogo, che a decorrere dall'anno 2017 l'investimento massimo detraibile sia aumentato a 1.000.000 euro (rispetto ai precedenti 500.000), mentre il termine minimo di mantenimento dell'investimento detraibile è aumentato a tre anni (rispetto ai 2 precedenti).</p> <p>Inoltre, la percentuale dell'investimento considerata è aumentata al 30% del totale, anziché le precedenti misure del 19% (per le detrazioni) e del 20% (per le deduzioni).</p> <p>Gli atti costitutivi delle start-up innovative sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.</p>
70	<p><b>Pmi</b></p> <p>Si estende l'operatività della disciplina dei portali online per la raccolta di capitali anche alla raccolta di capitale di rischio da parte delle pmi in generale.</p> <p>Modificando il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al D.Lgs. 58/1998, si estende - a tutte le piccole e medie imprese - l'operatività della disciplina dei portali online per la raccolta di capitali, che attualmente è riservata dalla legge alle start-up innovative e alle pmi innovative.</p>
71-73	<b>Rifinanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative</b>
74-75	<b>Aziende confiscate e capitalizzazione delle imprese</b>
76-80	<p><b>Perdite fiscali di start up partecipate da società quotate</b></p> <p>Si consente la cessione delle perdite prodotte nei primi 3 esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20%.</p>
81	<p><b>Disciplina delle transazioni fiscali nelle procedure concorsuali</b></p> <p>Viene modificata la disciplina della transazione fiscale in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, sostituendo l'articolo 182-ter, R.D. 267/1942. Il tutto anche per recepire gli esiti della sentenza della CGUE del 07 aprile 2016, causa C-546/14, che ha sancito la legittimità del parziale pagamento dell'Iva da parte di una azienda in difficoltà.</p> <p>La norma, di fatto, apporta tre modificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la prima è che la proposta di transazione fiscale sia subordinata al fatto che il piano preveda la soddisfazione dei crediti tributari e contributivi in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista;</li> <li>2. la seconda è l'eliminazione del limite rappresentato dalla possibilità di procedere alla transazione limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, a eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea;</li> <li>3. la terza consente, con riguardo all'Iva e alle ritenute operate e non versate, non più soltanto la proposta di dilazione del pagamento, ma anche quella di un pagamento parziale.</li> </ol> <p>Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il Tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto</p>



l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda.

L'agente della riscossione, non oltre 30 giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.

L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione.

Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, comma 1, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, comma 4.

Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17, D.Lgs. 112/1999.

Si consente al debitore di effettuare la proposta anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, comma 1, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.

L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17, D.Lgs. 112/1999. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

Pertanto:

- viene inserita una previsione che espressamente impone che le attestazioni da sottoporre a valutazione da parte del Tribunale ineriscano anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili;
- viene eliminata la differenziazione fra i tributi non iscritti a ruolo o non ancora consegnati al concessionario della riscossione, da un lato, e quelli iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario della riscossione, dall'altro, relativamente alla disciplina in materia di assenso alla proposta di transazione.

Si dispone la risoluzione di diritto della transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

82-83

**Investimenti in start up da parte dell'Inail**

86-87	<p><b>Copertura assicurativa dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità</b></p> <p>Si ricomprendono nella platea dei destinatari della copertura assicurativa Inail prevista per i volontari impegnati in progetti di utilità sociale anche i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.</p>
88-89	<p><b>Agevolazioni per investimenti a lungo termine</b></p> <p>Si prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5% dei loro asset.</p> <p>Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali.</p> <p>Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.</p>
100-114	<p><b>Piani individuali di risparmio a lungo termine-PIR</b></p> <p>Si stabilisce un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine.</p> <p>I piani individuali di risparmio (c.d. PIR) per beneficiare dell'esenzione devono essere detenuti per almeno 5 anni e devono investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le Pmi, nei limiti di 30.000 euro all'anno e di 150.000 euro nel quinquennio. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio.</p>
115	<p><b>Centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0</b></p>
148	<p><b>Misure per l'attrazione degli investimenti: ingresso e soggiorno per investitori extra UE</b></p> <p>Il comma 148 introduce una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori.</p> <p>A tal fine viene inserito l'articolo 26-bis nel testo unico immigrazione, di cui al D.Lgs. 286/1998, che consente l'ingresso e il soggiorno nello Stato per periodi superiori a 3 mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri (provenienti da paesi diversi da quelli della UE) che intendono effettuare:</p> <p>a) un investimento di almeno 2 milioni di euro in titoli emessi dal governo italiano, da mantenere per almeno 2 anni;</p> <p>b) un investimento di almeno 1 milione di euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, mantenuto anche esso per almeno 2 anni, ovvero un investimento di almeno 500.000 euro, se effettuato in start-up innovative iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese;</p> <p>c) una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.</p> <p>Sono richieste le seguenti, ulteriori condizioni per i soggetti predetti.</p> <p>Essi devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dimostrare di essere titolari e beneficiari effettivi degli importi corrispondenti agli investimenti o donazioni di cui alle lettere a), b) e c), importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;</li> <li>2) presentare una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi predetti per effettuare un investimento o una donazione filantropica, secondo i criteri delle richiamate lettere a), b) e c), entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;</li> <li>3) dimostrare di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui sono titolari e beneficiari (di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.</li> </ol>

149	<p><b>Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero</b></p> <p>Modificando la vigente disciplina degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero, si rende strutturale la misura che consente, per un determinato periodo di tempo, di abbattere la base imponibile a fini Irpef e Irap.</p> <p>Tale norma, introdotta originariamente dall'articolo 3, D.L. 269/2003 è stata da ultimo riproposta dall'articolo 44, D.L. 78/2010, poi modificato per effetto dell'articolo 1, comma 14 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014).</p> <p>L'articolo 44 richiamato prevede un'agevolazione fiscale, operante ai fini Irpef e Irap, per incentivare i ricercatori e i docenti residenti all'estero a esercitare in Italia la loro attività.</p> <p>Essa consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo, a fini Irpef (e dalla base imponibile Irap, ai sensi del comma 2), del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, ove siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che, a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. 78/2010) ed entro i 7 anni solari successivi, vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Tali emolumenti non concorrono altresì alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p>Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 44, le disposizioni agevolative trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 3 periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.</p> <p>La norma in commento, eliminando dall'articolo 44, comma 1, il riferimento ai sette anni successivi al 31 maggio 2010, in relazione al trasferimento in Italia dei potenziali destinatari dell'agevolazione, rende la disposizione applicabile a tutti i docenti e ricercatori trasferitisi dopo il 31 maggio 2010, senza termine finale.</p> <p>Resta fermo il carattere temporaneo dell'agevolazione: l'abbattimento di base imponibile si riferisce al periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai 3 periodi successivi.</p>
150-151	<p><b>Regime speciale per il rientro dei lavoratori qualificati</b></p> <p>La norma intende estendere l'ambito applicativo e la misura delle agevolazioni, di carattere temporaneo, che spettano ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia secondo l'articolo 16, D.Lgs. 147/2015.</p> <p>Più in dettaglio, il comma 150, lettera a) n. 1 modifica il comma 1, articolo 16, al fine di ammettere alla detassazione parziale anche i redditi di lavoro autonomo.</p> <p>Con le modifiche di cui al n. 2 della lettera a) viene inoltre innalzato dal trenta al cinquanta per cento l'ammontare di reddito esente da Irpef.</p> <p>La lettera b) del comma 150 - introducendo il comma 1-bis all'articolo 16 - chiarisce che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, non si applicano ai lavoratori autonomi alcune condizioni attualmente previste dalla legge per l'accesso all'agevolazione (di cui al comma 1, lettere b) e d) dell'articolo 16), e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che l'attività lavorativa sia svolta in forza di un rapporto di lavoro instaurato con un'impresa residente;</li> <li>• che i lavoratori rivestano specifici ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione definiti dalle norme secondarie.</li> </ul> <p>Con la lettera c) viene inserita, alla fine del comma 2, una norma che estende l'agevolazione anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di</p>

	<p>studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laurea.</p> <p>La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione introdotta intende evitare discriminazioni ed ampliare il novero dei soggetti beneficiari.</p> <p>Il comma 151 stabilisce la decorrenza delle norme così introdotte.</p> <p>In particolare, le norme che ampliano l'ammontare del reddito detassato e le norme che estendono le agevolazioni ai cittadini extra UE (comma 3, lettera a), n. 2 e lettera c)) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017.</p> <p>Si prevede inoltre che l'innalzamento al cinquanta per cento della quota di reddito esente da Irpef (comma 150, lettera a), n. 2) si applichi, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato (ai sensi dell'articolo 2, Tuir), e ai soggetti che, nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16, D.Lgs. 147/2015.</p> <p>In sostanza, per le annualità 2017-2020 viene esentato da Irpef il 50% del reddito dei lavoratori dipendenti che hanno acquisito la residenza in Italia nel 2016 e quello dei soggetti, destinatari della L. 238/2010, che nell'anno 2016 hanno scelto invece di applicare il nuovo regime del predetto articolo 16.</p> <p>Tali categorie di soggetti, per effetto delle norme proposte, per i rimanenti quattro anni dell'agevolazione (atteso che già nel 2016 hanno fruito della riduzione dell'imponibile per il 30%) hanno diritto a una riduzione dell'imponibile in misura più elevata (50%).</p>
152-154 e 157-159	<p><b>Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero</b></p> <p>Le disposizioni introducono un'imposta sostitutiva forfettaria opzionale sui redditi prodotti all'estero.</p> <p>In particolare, introducendo un articolo 24-bis, Tuir, si consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, a specifiche condizioni.</p> <p>Destinatari della norma sono le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Tuir. Esse non devono essere state residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva colpisce i redditi prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'articolo 165, comma 2, Tuir, norma che rinvia ai criteri di cui all'articolo 23, Tuir.</p> <p>L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione. Esse rimangono comunque soggette al regime ordinario di imposizione.</p> <p>La sostitutiva è calcolata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione; possono essere ricompresi anche i familiari, con le medesime condizioni, ed in tal caso la sostitutiva è di 25.000 euro ciascuno.</p> <p>L'opzione può infatti essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello probatorio, presentata all'Agenzia delle entrate, in base all'articolo 11, comma 1, lettera b), dello Statuto dei contribuenti (L. 212/2000).</p> <p>L'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• va esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia; è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta;</li><li>• è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità;</li><li>• cessa i propri effetti in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva, nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.</li></ul> <p>La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.</p>

<p>152-154 e 157-159</p>	<p>La norma consente di scegliere, per sé o per i propri familiari, di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione, ovvero con successiva modifica della stessa.</p> <p>Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri espressamente indicati si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi, si applicano i criteri di cui al già menzionato articolo 23, Tuir.</p> <p>I soggetti che esercitano l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi esteri per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di attività e investimenti esteri, quadro RW;</li> <li>• sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero - Ivie e dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio - Ivafe.</li> </ul> <p>Analoghe agevolazioni si applicano ai familiari cui è estesa l'opzione.</p> <p>Gli effetti dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero non sono cumulabili con gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, né con le agevolazioni per il rientro dei lavoratori qualificati.</p> <p>Un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fisserà le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero.</p> <p>Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione prevista dall'articolo 24-bis, Tuir, introdotto dalle norme in esame, l'imposta sulle successioni e donazioni sia dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.</p> <p>Il nuovo regime si applica ai redditi relativi all'anno d'imposta 2017 (dunque a partire dagli adempimenti dichiarativi per l'anno successivo).</p>
<p>155-156</p>	<p><b>Trattazione agevolata di domande di visto di ingresso e permesso di soggiorno</b></p> <p>Si prevede che, con appositi decreti, si potranno prevedere agevolazioni nella trattazione delle domande di visto di ingresso e permesso di soggiorno dei soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che possono attivare le disposizioni del nuovo articolo 24-bis, Tuir (vedi <i>box</i> precedente);</li> <li>• connessi con iniziative di <i>start up</i> innovative, con iniziative di investimento, di formazione avanzata, di ricerca o mecenatismo, anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca e simili.</li> </ul>
<p>160-162</p>	<p><b>Premio di produttività</b></p> <p>La norma reca alcune novelle alla disciplina tributaria specifica - attualmente stabilita dall'articolo 1, commi da 182 a 189, L. 208/2015, e dal D.M. 25 marzo 2016 - per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.</p> <p>Si ricorda che tale regime tributario consiste in un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, e concerne esclusivamente le somme e i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.</p> <p>Le modifiche elevano i limiti di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto. Infatti, gli attuali limiti - pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro lordi per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro - sono elevati, rispettivamente, a 3.000 ed a 4.000 euro (lordi).</p> <p>Inoltre, si amplia l'ambito soggettivo dei lavoratori dipendenti privati ammessi al regime in esame, ammettendovi i titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore,</p>

	<p>nell'anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro (e non più 50.000 euro come nel passato).</p> <p><b>Tassazione ordinaria per <i>fringe benefits</i></b> I valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente - relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario - e considerati, in base alle norme fiscali ivi richiamate, come reddito da lavoro dipendente ai fini Irpef rientrano nell'imposizione Irpef ordinaria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato.</p> <p><b>Esclusione completa da imposizione</b> Alcuni valori, somme o servizi, qualora siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato, sono esclusi da ogni forma di imposizione tributaria (sia ordinaria sia agevolata). Tali fattispecie sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità (ai fini Irpef) dal reddito da lavoro dipendente (tali contributi eccedenti, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare, in deroga alle norme generali ivi richiamate);</li> <li>• i contributi di assistenza sanitaria (destinati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione dall'Irpef; il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore (nel periodo d'imposta) a quello escluso (in base alla relativa norma generale) dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF.</li> </ul> <p><b>Rischio di non autosufficienza</b> Inoltre, si escludono dalla base imponibile Irpef i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro, in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.</p> <p><b>Interpretazione autentica</b> Si vara una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa alla nozione, ai fini dell'esenzione dall'Irpef, delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si chiarisce che rientrano in tale nozione anche le opere ed i servizi riconosciuti dal datore in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale.</p>
164	<p><b>Esonero contributo di licenziamento nei cambi di appalto</b> Si esclude l'applicazione del contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali.</p>
165	<p><b>Riduzione aliquota contributiva iscritti gestione separata Inps</b> Si riduce, a regime, l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) in misura pari al 25%. Per effetto di tale riduzione, l'aliquota risulta essere minore di quattro punti percentuali (25% in luogo del 29%), per il 2017, e di 8 punti percentuali (25% in luogo del 33%) a decorrere dal 2018.</p>
166-186	<p><b>APE - Assegno pensionistico a garanzia pensionistica e APE sociale</b> Si introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale).</p>

# Schede operative

187	<p><b>Quattordicesima mensilità sulle pensioni</b></p> <p>Si rideterminano l'importo e le modalità di fruizione della c.d. "quattordicesima", cioè della somma aggiuntiva introdotta (dal 2007) al fine di incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso.</p>
188-192	<p><b>Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA</b></p> <p>Si introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA), in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE. La possibilità di richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'Inps.</p>
194	<p><b>Abolizione penalizzazioni</b></p> <p>Si esclude, a regime, la riduzione percentuale (c.d. penalizzazione) per i trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018. La penalizzazione era stata introdotta dalla "riforma Fornero" (articolo 24, comma 10, D.L. 201/2011).</p>
195-198	<b>Cumulo dei periodi assicurativi</b>
199-205	<b>Riduzione requisiti anzianità contributiva</b>
206-208	<b>Lavori usuranti</b>
209	<b>Benefici previdenziali centralinisti non vedenti</b>
210	<p><b>No tax area pensionati</b></p> <p>Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda Irpef spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti. In sostanza rimangono applicabili le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro);</li> <li>• 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro e pari o inferiore a 15.000 euro;</li> <li>• una quota proporzionale - rispetto ad una base di calcolo pari a 1.297 euro - corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro e pari o inferiore a 55.000 euro.</li> </ul> <p>Resta fermo che per i casi di reddito complessivo superiore a 55.000 euro non spettano le detrazioni in esame.</p>
211	<b>Trattamenti pensionistici per le vittime del dovere e loro familiari superstiti</b>
212-221	<b>Soggetti salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici</b>
222-225	<b>Trattamento anticipato di pensione per le lavoratrici</b>
226-232	<b>Rifinanziamento prepensionamento giornalisti</b>
233-	<b>Trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro</b>
241-242	<b>Congedo per le lavoratrici autonome per motivi connessi al percorso di protezione relativo alla violenza di genere</b>
243	<b>Localizzazione e svolgimento dei servizi dei call center</b>
244-248	<b>Fondo Solidarietà per la Pesca (FO.S.PE)</b>

# Schede operative

249	<b>Regime di imposizione tributaria delle quote di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani</b>
250	<b>Pensione di inabilità per i soggetti affetti da malattie connesse all'esposizione all'amianto</b>
251	<b>Fondo occupazione disabili</b>
252-267	<p><b>Norme sulla contribuzione studentesca universitaria</b></p> <p>Le disposizioni contengono una ridefinizione della disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l'istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo.</p> <p>Inoltre, per i medesimi studenti le norme prevedono l'istituzione della c.d. "no tax area" per quanti appartengono ad un nucleo familiare con Isee fino a 13.000 euro e il conseguente incremento delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO).</p>
268-272	<b>Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio</b>
273-289	<p><b>Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità</b></p> <p>Si prevede l'erogazione annuale di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di 15.000 euro annui, da assegnare a studenti, sulla base di requisiti di merito e di reddito, al fine di favorirne l'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare.</p>
294	<p><b>Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori</b></p> <p>Si introduce la possibilità di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008.</p>
344-345	<p><b>Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali</b></p> <p>Si riconosce un esonero contributivo triennale (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola nel 2016 (sole se con aziende ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate) o che la effettueranno nel corso del 2017 (senza limiti di ubicazione delle aziende).</p> <p>L'esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi).</p> <p>Sono escluse dall'esonero le nuove iscrizioni relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.</p> <p>Le richiamate disposizioni si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i cosiddetti aiuti de minimis da parte degli Stati membri.</p> <p>Gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo sono regolati, in particolare, dal Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013.</p> <p>Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive e oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici.</p>
346-347	<b>Indennità giornaliera per lavoratori della pesca marittima</b>



348-349	<p><b>Fondo sostegno natalità</b> Istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo di sostegno alla natalità", fondo rotativo diretto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.</p>
351-352	<p><b>Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime</b></p>
353	<p><b>Premio alla nascita</b> La norma riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un premio alla nascita, o all'adozione di minore pari a 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall'Inps. Il premio è corrisposto a domanda della futura madre, e può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Esso non concorre alla formazione del reddito complessivo.</p>
354	<p><b>Congedo obbligatorio per il padre lavoratore</b></p>
355-357	<p><b>Buono nido</b> Viene introdotta a regime, a decorrere dal 2017, l'erogazione di un buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, ovvero a forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono è pari a 1.000 euro su base annua, corrisposti in 11 mensilità (perciò circa 90,9 euro mensili), effettuata da parte dell'Inps al genitore che ne faccia richiesta presentando documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione in strutture pubbliche o private ed anche il pagamento della retta. Il buono è riferito ai nuovi nati dal 2016 e potrà essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni.</p>
	<p>Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto dovrà essere emanato entro il 30 gennaio 2017. Viene peraltro esclusa la cumulabilità del beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con la detrazione fiscale per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori;</li> <li>• con le misure al sostegno della genitorialità.</li> </ul> <p>Rifinanziamento voucher asili nido Si dispone la proroga, per il 2017 e 2018, delle norme (già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015 e prorogate, in via sperimentale, per il 2016) relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente (pubblica o privata), o iscritta alla gestione separata, di richiedere (al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale) un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati). Tale beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative. La medesima proroga, per i medesimi anni, è disposta anche nei confronti delle lavoratrici autonome o imprenditrici, alle quali la suddetta facoltà di richiedere il c.d. voucher baby-sitting o l'utilizzo di servizi per l'infanzia è stata riconosciuta, per la prima volta e sperimentalmente per il 2016, dalla Legge di Stabilità 2016. Tale beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative.</p>
535-536	<p><b>Misure antielusive e di contrasto all'evasione nel comparto delle Accise</b> Si prevede il rafforzamento della tracciabilità dei prodotti sottoposti ad Accisa, allo scopo di contrastare l'evasione della predetta imposta. Si introducono requisiti soggettivi e oggettivi più stringenti per la gestione dei depositi fiscali, con particolare riferimento agli impianti commerciali gestiti in tale regime.</p>

# Schede operative

537-539	<p><b>Inserimento, a richiesta, del codice fiscale in scontrini e ricevute</b></p> <p>Con una modifica all'articolo 3, D.P.R. 696/1996, si prevede che l'esercente deve inserire nello scontrino o nella ricevuta il numero di codice fiscale del cliente, previa richiesta da parte di quest'ultimo. La richiesta deve essere contestuale al momento dell'acquisto: il cliente non può chiedere l'inserimento del proprio numero di codice dopo l'effettuazione dell'operazione. Si demanda a provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'adozione di disposizioni attuative. La decorrenza delle nuove norme al 1° gennaio 2018.</p>
540-544	<p><b>Lotteria sugli scontrini e ricevute fiscali</b></p> <p>Dalla data del 1° gennaio 2018, si prevede l'introduzione di una lotteria nazionale cui possono partecipare esclusivamente le persone fisiche che risiedono in Italia e che effettuano l'acquisto di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione. L'acquisto deve obbligatoriamente avvenire presso commercianti al minuto (o che esercitano attività assimilate) che abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi (ai sensi del D.Lgs. 127/2015), nonché presso gli stessi commercianti ovvero tutti i soggetti passivi Iva, laddove l'acquisto sia documentato con fattura, i cui dati siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate.</p> <p>Allo scopo di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, dispone che la probabilità di vincita dei premi della lotteria legata allo scontrino fiscale sia aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015 (in tema di fatturazione elettronica).</p> <p>La concreta applicazione della lotteria nazionale legata agli scontrini è attuata, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, dal 1° marzo 2017, limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.</p> <p>Infine si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'emanazione di apposito regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.</p>
545-546	<p><b>Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo</b></p> <p>Introdotte disposizioni volte a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti.</p> <p>In particolare, al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di garantire la tutela dei consumatori, si dispone che la vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai "titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione", è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 180.000 euro.</p> <p>Al riguardo, si evidenzia che la disposizione riguarda gli organizzatori degli spettacoli nonché i titolari di biglietterie automatizzate autorizzate, che, dunque, sarebbero gli unici legittimati a vendere i titoli di accesso.</p> <p>L'intento è quello di contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia del collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto.</p>
547-548	<p><b>Imposta sul reddito d'impresa – IRI</b></p>
549	<p><b>ACE: introduzione di limiti al riporto delle eccedenze</b></p>

550-553	<p><b>ACE: limitazioni dei benefici</b></p> <p>Vengono introdotte le seguenti modifiche all'articolo 1, D.L. 201/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si elimina la disposizione che prevede che, con apposito D.M., a decorrere dal settimo periodo di imposta sia determinata l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale investito;</li> <li>• si abroga il vigente comma 2-bis, che disciplina la variazione in aumento del capitale proprio per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell'Unione Europea (UE) o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE). Trattasi della c.d. super-ACE, rivolta alle società quotate, regime che non ha avuto concreta esecuzione perché soggetto all'acquisizione preventiva dell'autorizzazione della Commissione europea;</li> <li>• si definisce, dall'ottavo periodo di imposta, l'aliquota del 2,7% utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio ai fini dell'ACE; sono invece confermate le aliquote previste in via transitoria per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2016, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 l'aliquota si riduce al 2,3%;</li> <li>• si aggiunge il comma 6-bis con cui si prevede, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010;</li> <li>• si sostituisce il comma 7 al fine di consentire automaticamente l'applicazione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, senza che a ciò vi si provveda con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, così come invece previsto a legislazione vigente.</li> </ul> <p>Si dispone, in deroga allo statuto del contribuente, che le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, pertanto dal 2016.</p> <p>Per i soggetti persone fisiche, società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria rileva, come incremento del capitale proprio (ai fini del calcolo del rendimento nozionale per la definizione dell'ACE), la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.</p> <p>Si definisce le modalità di determinazione dell'acconto per l'anno d'imposta 2017; ai fini dell'imposta sul reddito delle società il calcolo dell'acconto è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni</p>
554-564	<p><b>Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa</b></p>
565-566	<p><b>Assegnazione o cessione di beni ai soci. Estromissione di immobili dal patrimonio dell'impresa</b></p>
567	<p><b>Iva sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta</b></p>
568-575	<p><b>Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz</b></p> <p>Si prevede il rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza, con l'autorizzazione al cambio di tecnologia e il rinnovo fino al 2029 con pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, dei contributi per il loro utilizzo, maggiorati del 30%.</p>
576-577	<p><b>Gara Superenalotto</b></p> <p>Si recano disposizioni per la procedura a evidenza pubblica per concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore (SuperEnalotto e Superstar, SiVinceTutto SuperEnalotto, Vinci per la Vita-Win for Life e Eurojackpot)</p>

# Schede operative

599	<b>Assegno al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli</b> Si istituisce un Fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare ai cittadini italiani lavoratori in un paese membro U.E., in presenza di 4 o più figli. La dotazione del Fondo è pari a 2 milioni di euro per il 2017 e 3 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019. Le modalità e i criteri per l'erogazione della provvidenza è demandata a un apposito decreto del Mef, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.
617	<b>Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica</b> Aumenta (da 400 euro) a 564 euro per il 2016, 717 euro per il 2017, 786 euro per il 2018 e 800 euro dal 2019 l'importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione Irpef del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. A tal fine, novella la lettera e-bis), comma 1, articolo 15, Tuir.
618	<b>Limitazione dei comandi di personale scolastico</b>
621	<b>Fondo per l'Africa</b>
626	<b>Rifinanziamento del bonus cultura per i diciottenni e del bonus strumenti musicali</b> Si assegna la Card cultura per i giovani, introdotta dalla legge di stabilità 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017, ampliandone le finalità di utilizzo, e rifinanzia per il 2017 il bonus, introdotto anch'esso dalla Legge di Stabilità 2016, per l'acquisto di strumenti musicali nuovi. Si prevede che la Carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di musica registrata nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Si prevede di conseguenza la modifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, del D.P.C.M. 15 settembre 2016, n. 187, il quale ha definito i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della legge.
631-632	<b>Eliminazione aumenti accise e Iva per l'anno 2017</b> Vengono rinviati al 2018 gli aumenti Iva introdotti dalla Legge di Stabilità 2015 e si sopprimono gli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 (clausole di salvaguardia).
<b>Entrata in vigore</b> La Legge di Stabilità entra in vigore il 1° gennaio 2017, ove non diversamente previsto. Una diversa entrata in vigore è stabilita dal comma 443 (normative sugli enti territoriali) che prevede l'entrata in vigore al giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	

## I nuovi termini di presentazione della dichiarazione Iva annuale

**D**all'anno d'imposta 2016, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 193/2016, la dichiarazione Iva deve essere presentata esclusivamente in via autonoma: - nel mese di febbraio, per la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2016; - tra il 1° febbraio e il 30 aprile, per la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2017 e per quelle relative agli anni d'imposta successivi. È confermata, invece, l'abrogazione dell'obbligo di comunicazione dati Iva a partire dall'anno d'imposta 2016, per cui il 2015 ha rappresentato l'ultimo anno per il quale doveva essere presentata la comunicazione, salvo che la dichiarazione annuale fosse presentata, in via autonoma, nel mese di febbraio 2016.

### **Presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma – Termini applicabili fino all'anno d'imposta 2015**

Fino all'anno d'imposta 2015, la dichiarazione Iva annuale doveva essere presentata, ai sensi dell'articolo 8, D.P.R. 322/1998:

nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre, se la dichiarazione era presentata in via autonoma ovvero

entro il 30 settembre, se la dichiarazione era presentata in forma unificata.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E/2011, ha precisato che la presentazione della dichiarazione Iva in forma separata non consente di effettuare i versamenti Iva in base alle scadenze previste dal modello Unico. Di conseguenza, il saldo annuale deve essere versato entro il 16 marzo, in un'unica soluzione, ovvero a rate, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima.

Fino all'anno d'imposta 2015, la presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma era prevista al ricorrere di fattispecie tassative.

### **Soggetti obbligati e soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva**

Innanzitutto, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa, ovvero attività artistiche o professionali, titolari di partita Iva.

Dall'anno d'imposta 2016 sono, invece, esonerati dall'obbligo in esame:

- i contribuenti che, per l'anno d'imposta, hanno:
  - registrato esclusivamente operazioni esenti, di cui all'articolo 10, D.P.R. 633/1972;
  - effettuato esclusivamente operazioni esenti essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti, di cui all'articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011;
- i produttori agricoli in regime Iva di esonero, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972, a condizione che non abbiano optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda e non esercitano altra attività rilevante agli effetti dell'Iva;

- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea:
  - che abbiano nominato il rappresentante fiscale "leggero";
  - qualora abbiano effettuato, nell'anno d'imposta, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- le associazioni sportive dilettantistiche (e soggetti equiparati) che abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione del regime forfetario di cui L. 398/1991, consistente nell'esonero dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione Europea:
  - non identificati in ambito comunitario;
  - che si sono identificati ai fini Iva in Italia secondo le modalità previste dall'articolo 74-quinquies, D.P.R. 633/1972 per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro.

### **Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma**

Come ricordato, fino all'anno d'imposta 2015, la presentazione in via autonoma della dichiarazione Iva era prevista esclusivamente al ricorrere di determinate fattispecie, essendo obbligatoria per:

- le società di capitali e gli enti soggetti a Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- le società controllanti e controllate che si sono avvalse della procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972, anche per periodi inferiori all'anno;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive:
  - che sono tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati o trasformati;
  - qualora questi ultimi abbiano partecipato, durante l'anno, alla procedura della liquidazione Iva di gruppo;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni soggettive, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito dell'operazione intervenuta (fusione, scissione, etc.);
- i curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto di soggetti falliti o sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d'imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
- i rappresentanti fiscali, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei loro rappresentanti, soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia;
- i soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter, D.P.R. 633/1972;
- particolari soggetti (ad esempio i venditori "porta a porta"), nel caso in cui non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Inoltre, potevano presentare la dichiarazione Iva in via autonoma:
- i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale;
- i soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva come chiarito dalla circolare n. 1/E/2011.

## **Presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma – Termini applicabili dall'anno d'imposta 2016**

Dall'anno d'imposta 2016, per effetto dell'articolo 4, comma 4, lettera c), D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, la dichiarazione Iva deve essere presentata esclusivamente in via autonoma:

- nel mese di febbraio, per la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2016;
- tra il 1° febbraio e il 30 aprile, per la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2017 e per quelle relative agli anni d'imposta successivi.

Inizialmente, l'articolo 1, comma 641, L. 190/2014 aveva stabilito che, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, la dichiarazione annuale non poteva più essere presentata nell'ambito del modello Unico entro il 30 settembre. Con la L. 11/2015, di conversione del D.L. 192/2014, è stato però rinviato di 1 anno il termine per la presentazione obbligatoria della dichiarazione Iva in forma autonoma. Da ultimo, con la L. 225/2016, di conversione del D.L. 193/2016, il Legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia, confermando l'obbligo di presentazione in via autonoma della dichiarazione a partire dall'anno d'imposta 2016, ma con una differenziazione dei termini che tiene conto dell'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, di cui all'articolo 21, D.L. 78/2010, e dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all'articolo 21-bis, D.L. 78/2010.

Per comprendere la nuova tempistica è necessario ricordare che, in base all'articolo 252, § 1, Direttiva 2006/112/CE, la dichiarazione Iva deve essere presentata entro il termine stabilito dagli Stati membri, che in ogni caso non può superare di oltre 2 mesi la scadenza di ciascun periodo d'imposta.

Per l'anno d'imposta 2016, quindi, la presentazione della dichiarazione nel mese di febbraio è perfettamente coerente con la previsione comunitaria.

Per gli anni d'imposta 2017 e seguenti, il rinvio del termine ultimo di presentazione della dichiarazione al mese di aprile appare giustificato, come innanzi detto, dai nuovi obblighi comunicativi aventi periodicità trimestrale, che consentono all'Amministrazione finanziaria di essere in possesso di tutti i dati relativi alle operazioni effettuate nei vari trimestri dell'anno, compresi quelli delle relative liquidazioni periodiche, entro il mese di febbraio (che rappresenta, per entrambe le comunicazioni, il termine di presentazione dei dati relativi all'ultimo trimestre dell'anno).

L'articolo 252, § 2, Direttiva 2006/112/CE dispone che gli Stati membri fissano la durata del periodo d'imposta a 1 mese, 2 mesi ovvero 3 mesi, consentendo la previsione di una durata diversa, che comunque non può essere superiore a 1 anno. La dichiarazione Iva, presentata in relazione al periodo d'imposta di riferimento, deve contenere, a norma dell'articolo 250, § 1, Direttiva, "tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'imposta esigibile e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura in cui sia necessario per la determinazione della base imponibile, l'importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali detrazioni, nonché l'importo delle operazioni esenti", oltre che le informazioni elencate nel successivo articolo 251.

Può, pertanto, affermarsi che, dal punto di vista sostanziale, le comunicazioni trimestrali di cui agli articoli 21 e 21-bis, D.L. 78/2010, benché non abbiano natura dichiarativa, assolvono la medesima funzione della dichiarazione, con ciò giustificando il differimento del termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale al 30 aprile, nel rispetto dell'articolo 252, § 1, Direttiva 2006/112/CE.

## **Eliminazione della comunicazione annuale dati Iva dall'anno d'imposta 2016**

La comunicazione dati, prevista dall'articolo 8-bis, D.P.R. 322/1998, abrogato dall'articolo 1, comma 641, L. 190/2014 a decorrere dalla dichiarazione relativa all'Iva dovuta per il 2016, è stata introdotta al fine di ottemperare, nel rispetto del termine stabilito dall'articolo 252, § 1, Direttiva 2006/112/CE, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio

comunitario<sup>1</sup>.

La normativa europea dispone, infatti, che il termine di presentazione della dichiarazione non può superare di oltre 2 mesi la scadenza di ogni periodo d'imposta, la cui durata non può essere superiore a 1 anno. Tenuto conto che il periodo d'imposta ai fini Iva si conclude il 31 dicembre e che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, sia in forma autonoma sia unificata, non consente il rispetto della richiamata previsione comunitaria, è stato previsto - nei confronti dei soggetti passivi Iva - l'ulteriore adempimento della comunicazione dati, da assolvere entro il mese di febbraio di ciascun anno.

## **Soggetti obbligati e soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva**

In linea generale, dovevano presentare la comunicazione dati i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale, anche se nell'anno di riferimento non avevano effettuato operazioni imponibili, ovvero non dovevano effettuare le liquidazioni Iva periodiche.

Erano, invece, esclusi dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati:

- i contribuenti che, per l'anno cui si riferisce la comunicazione, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale, ossia:
  - i contribuenti che, per l'anno d'imposta, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, di cui all'articolo 10, D.P.R. 633/1972, ovvero effettuato esclusivamente operazioni esenti essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti, di cui all'articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972;
  - i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
  - i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011;
  - i produttori agricoli in regime Iva di esonero, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
  - gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972, a condizione che non abbiano optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
  - le imprese individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda e non esercitano altra attività rilevante agli effetti dell'Iva;
  - i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, che abbiano nominato il rappresentante fiscale "leggero", qualora abbiano effettuato, nell'anno d'imposta, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
  - le associazioni sportive dilettantistiche (e soggetti equiparati) che abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione del regime forfetario di cui L. 398/1991, consistente nell'esonero dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  - i soggetti domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva in Italia secondo le modalità previste dall'articolo 74-quinquies, D.P.R. 633/1972 per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro;
- determinati soggetti pubblici, quali, ai sensi dell'articolo 74, Tuir:
  - organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica;
  - Comuni, Comunità montane, Province e Regioni;

<sup>1</sup> Cfr. Agenzia delle entrate, circolare n. 6/E/2002 (§ 11.1).



- consorzi tra enti locali;
- associazioni e enti gestori di demanio collettivo;
- enti pubblici che esercitano funzioni statali;
- enti pubblici (comprese le aziende sanitarie locali) che esercitano attività previdenziali, assistenziali e sanitarie;
- enti privati di previdenza obbligatoria che esercitano attività previdenziali e assistenziali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato, nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione, un volume d'affari uguale o inferiore a 25.000 euro, ancorché tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale;
- i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.

### **Abrogazione della comunicazione dati Iva**

L'articolo 1, comma 641, L. 190/2014 ha abrogato la comunicazione annuale dati Iva a decorrere dalla dichiarazione relativa all'Iva dovuta per il 2015, ma la L. 11/2015, di conversione del D.L. 192/2014, ha differito questa semplificazione all'anno 2016.

Il 2015 ha rappresentato, pertanto, l'ultimo anno per il quale doveva essere presentata la comunicazione dati, salvo che la dichiarazione annuale fosse presentata, in via autonoma, entro il termine di presentazione della comunicazione.

L'esonero, all'epoca previsto dall'articolo 8-bis, comma 2, D.P.R. 322/1998, era stato introdotto dall'articolo 10, D.L. 78/2009 a seguito delle intervenute limitazioni alla compensazione "orizzontale" dei crediti Iva di importo annuo superiore a 5.000 euro. L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E/2011, ha tuttavia precisato che la presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio – con il conseguente esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati – è ammessa indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale.

### **Riferimenti normativi**

Articolo 8 e articolo 8-bis, D.P.R. 322/1998

L. 190/2014

D.L. 193/2016

## Nessuna colpa per la mancata verifica del passaporto

**I**l caso. Un negoziante al minuto procedere alla cessione di un bene a un turista ai sensi dell'articolo 38-quater, D.P.R. 633/1972. Decorso qualche anno, l'Agenzia delle entrate contesta la mancata applicazione dell'Iva in quanto da una indagine il timbro doganale è risultato contraffatto, come il passaporto del cliente. Esiste una normativa o giurisprudenza a favore della mancanza di obbligo in capo al negoziante di controllo di legalità di timbri e passaporti? A supporto della tesi si ricorda come l'articolo 1, comma 356, Finanziaria 2006 abbia abrogato l'obbligo in capo al negoziante di apporre sulla fattura gli estremi del passaporto del cliente, essendo quest'ultimo tenuto a inserirlo al momento del visto doganale per permettere al negoziante di vendere la merce anche a collaboratori/amici del turista che poi andrà materialmente a sdoganare la merce.

### La soluzione

Il caso prospettato richiede l'analisi di rilevanti questioni in merito allo sgravio dell'Iva per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Europea di cui all'articolo 38-quater, D.P.R. 633/1972.

Punto di partenza è ricordare come la norma interna richiamata (articolo 38-quater, D.P.R. 633/1972) non obbliga, né espressamente né tacitamente, il commerciante/cedente a compiere alcuna verifica circa la falsità o meno del timbro o del documento, limitandosi a prevedere lo sgravio a condizione che l'esemplare della fattura consegnato al cessionario venga restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione. Inoltre, prosegue il comma 2 "per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25". La Corte di Giustizia CE, nell'interpretare la Direttiva comunitaria (articolo 15, Direttiva 77/388/CEE) che ha dato origine alla normativa interna, ha, più volte, evidenziato come l'imporre un obbligo in tal senso violi i principi di certezza del diritto, di affidamento e proporzionalità su cui si fonda l'ordinamento giuridico comunitario.

Nella sentenza del 21 febbraio 2008, causa C-271/06 della Corte di Giustizia CE, in relazione alla normativa comunitaria da cui origina l'articolo 38-quater, D.P.R. 633/1972 ad esempio, ha statuito che "un fornitore deve poter fare affidamento nella legittimità dell'operazione che effettua senza rischiare di perdere il suo diritto all'esenzione dall'Iva qualora, come nella causa principale, sia impossibilitato di rendersi conto, pur facendo prova di tutta la diligenza di un commerciante avveduto, che in realtà non erano soddisfatte le condizioni per l'esenzione, a causa della falsificazione della prova dell'esportazione presentata dall'acquirente".

Più in generale, nella stessa ottica, riguardante le prove dell'effettività delle operazioni Iva internazionali ai fini della loro non imponibilità, nella sentenza Optigen (sentenze 12 gennaio 2006, cause riunite C-354/03, C-355/03, C-384/04, Optigen e a. Racc. pag. I-483) la Corte ha affermato che il diritto di un soggetto passivo che effettua operazioni non viziata da frode all'Iva di detrarre l'Iva pagata a monte non può essere compromesso dalla circostanza che, nella catena di cessioni in cui si inscrivono le dette operazioni, senza che tale soggetto passivo lo sappia o possa saperlo, un'altra

operazione, precedente o successiva a quella da esso realizzata, sia viziata da frode all'Iva.

E ancora, la Corte ha poi affermato, nella sentenza Kittel (6 luglio 2006, cause riunite C- 439/04, C-440/04, Kittel Racc. pag. I-6161), che *"gli operatori che adottano tutte le misure che si possono loro ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che le loro operazioni non facciano parte di una frode, che si tratti di frode all'Iva o di altre frodi, devono poter fare affidamento sulla liceità di tali operazioni senza rischiare di perdere il proprio diritto"*.

Inoltre, così come nel caso di specie, l'apposizione sulla fattura del visto da parte dell'ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario costituisce un elemento di prova necessario per la legittimità dello sgravio. Esso, infatti, fornisce adeguate garanzie che i beni abbiano lasciato effettivamente il territorio dello comunitario e non siano stati commercializzati al suo interno, in evasione di imposta (cfr. Agenzia delle dogane, circolare n. 4/D/2004, che, a sua volta, si rifà alla nota TAXUD/C/3/PM del 16 gennaio 2011 della Commissione Europea).

Pertanto, in conclusione, si ritiene che non possa essere addebitata al commerciante una responsabilità connessa al controllo di validità di timbri e di passaporti in quanto introdurrebbe un obbligo di verifica non proporzionato ai poteri e ai compiti e funzioni del commerciante soggetto privato.

## Scadenze del mese di febbraio 2017

---

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° febbraio al 28 febbraio 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7 D.L. 70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

### Mercoledì 15 febbraio

#### **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad 300 euro emesse il mese precedente.

#### **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

#### **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

### Giovedì 16 febbraio

#### **Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio (codice tributo 6001).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

#### **Versamenti iva trimestrali speciali**

Scade oggi (anziché il 16 marzo) per alcuni soggetti c.d. trimestrali speciali (coloro cioè che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l'applicazione degli interessi dell'1%), tra i quali:

- i distributori di carburanti
- gli autotrasportatori di merci conto terzi
- gli esercenti attività di servizi al pubblico
- gli esercenti arti e professioni sanitarie.

Il termine per il versamento dell'iva dovuta per quarto trimestre da determinarsi al netto dell'acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

#### **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occa-

sionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

## **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

## **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

## **Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti**

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2016.

## **Autoliquidazione Inail - versamento**

Scade oggi il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2016 ed all'acconto 2017. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre.

## **Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Tfr**

Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto del 16 dicembre dell'anno precedente e deve effettuarsi con mod. F24 e codice tributo 1713.

## **Accise - Versamento imposta**

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

## **Ravvedimento versamenti entro 30 giorni**

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 dicembre.

## **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

## **Lunedì 20 febbraio**

### **Contributi Enasarco**

Scade oggi per le case mandanti il termine per il versamento dei contributi relativi al IV° trimestre 2016.

## **Lunedì 27 febbraio**

### **Presentazione elenchi Intrastat mensili**

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente. Si ricorda che dal 2017 il D.L. 193/2016 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.

## **Martedì 28 febbraio**

### **Certificazione utili**

Scade oggi il termine per consegnare ai soci le certificazioni degli utili/dividendi loro corrisposti dalle società di capitale nel 2016.

### **Presentazione elenchi Intra 12 mensili**

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.

### **Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.

# LYNFA Studio<sup>®</sup>

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

**LYNFA Studio** è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti,
2. gestire e sviluppare lo Studio.

**LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con decine di posti di lavoro.**

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività, come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

**LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza**, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



# Conservazione Cloud TeamSystem

Molto più che conservazione

## Conserva in digitale tutti i tuoi documenti. Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud TeamSystem permette di conservare qualsiasi documento, liberando totalmente l'utente da qualsiasi onere.

La piattaforma è realizzata per non avere alcun impatto sulle attività, in questo modo il tuo Studio potrà risparmiare risorse e migliorare l'organizzazione del lavoro interno.

Grazie al Servizio di Conservazione Cloud TeamSystem **non devi più preoccuparti di nulla**, provvederemo noi a conservare i documenti rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare e consultare qualsiasi documento attraverso la nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem potrai:

- conservare digitalmente i tuoi documenti,
- ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
- esibire i tuoi documenti in originale seguendo i dettami della normativa,
- esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
- essere sicuro di seguire un processo aggiornato e sempre a norma di legge.

## Per gli Studi Professionali

1. Supporti i tuoi clienti con una soluzione ai loro problemi di conservazione.
2. Puoi offrire consulenza organizzativa e formazione alle piccole imprese per permettergli di risparmiare attraverso la conservazione.
3. Ti proponi a nuovi clienti con un servizio ad oggi essenziale che puoi offrire fin da subito, senza aggravio di lavoro per il tuo Studio.